


Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Depositato in udienza il 16/9/08
IL GIUDICE
Dott. Paolo Micheli



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare

Richiesta ex art. 422 c.p.p.

Ill.mo sig. Giudice dott. Paolo Micheli,

gli avv.ti Giulia Bongiorno e Luca Maori, difensori di **SOLLECITO RAFFAELE** nel proc.

n° 9066/076 R.G.N.R.,

premesso

- che in data 16 settembre 2007 è stata fissata l'udienza Preliminare dinnanzi la S.V. Ill.ma ;
- che dalla lettura degli atti di indagine depositati dalla Pubblica Accusa è emerso che non sono state svolte alcune attività istruttorie che, di contro, hanno un valore relevantissimo per la ricostruzione del tragico omicidio che, inoltre, avrebbero l'innegabile pregio di fornire, o meno, riscontro alle dichiarazioni degli imputati (che ruolo fondamentale hanno avuto nella presente vicenda) e che , ancora, potrebbero essere importanti per verificare le conclusioni di carattere scientifico a cui sono giunti i consulenti dei PP.MM ;
- che, questa difesa, già' a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, aveva formulato al P.M. , con due distinte istanze, richiesta per effettuazione di attività integrativa (all. 1 e 2) a cui l'organo requirente ha risposto negativamente ;
- che l'attività di seguito indicata , di contro, sarebbe utilissima anche per codesto

Giudice essendo fondamentale per la decisione da prendere all'esito dell'udienza preliminare .

In particolare :

1 – IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DELLE VIDEORIPRESE DEL CIRCUITO INTERNO DEL PARCHEGGIO SANT'ANTONIO

Visionando gli atti di indagine, questa difesa, ha preso atto che i PP.MM. hanno acquisito i filmati delle telecamere interne del parcheggio di Sant'Antonio ubicato nelle immediate vicinanze della villetta di via della Pergola ove è avvenuto l'omicidio.

In particolare, le telecamere di cui i PP.MM. hanno ritenuto opportuno acquisire le immagini sono la n. 7 (che inquadra l'ingresso piano strada del parcheggio ed una porzione di strada immediatamente limitrofo alla villetta di via della Pergola) la n. 11 (che inquadra l'uscita del detto parcheggio ed una parte di strada immediatamente successiva all'ingresso della detta villetta) e la n. 15 (che inquadra il secondo piano del parcheggio) .

Le immagini che sono state acquisite, di dette tre telecamere, sono relative al giorno 1° novembre 2007 mentre invece in ordine al giorno 2 novembre 2007 sono state acquisite solo le immagini inerenti le telecamere n° 11 e n° 15 .

Non puo' non evidenziarsi che le immagini relative alla telecamera n° 7 sono quelle , certamente, piu' rilevanti per l'esatta ricostruzione della vicenda " sub iudice" in quanto, come detto, riproducono tutto cio' che è accaduto a pochissimi metri dall'ingresso della villetta dell'omicidio.

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

E' ultroneo affermare che in ogni caso di omicidio la esatta ricostruzione dei fatti, anche da un punto di vista prettamente temporale è fondamentale, come altrettanto fondamentali sono i riscontri in merito alle dichiarazioni rese dai protagonisti dei fatti.

In particolare, nella vicenda che ci occupa , in cui rilevantissime sono state ritenute le dichiarazioni rese da Amanda Knox e Raffaele Sollecito, acquisire certezze e riscontri ai racconti dei due indagati , non solo in merito alla notte dell'omicidio, ma anche in relazione al mattino successivo, deve costituire esigenza primaria e fondamentale per tutte le parti processuali.

Infatti a fronte delle dichiarazioni degli indagati Amanda Knox e Raffaele Sollecito il giorno due novembre l'americana , dopo aver passato la notte a casa di Sollecito (sita in corso Garibaldi n° 110), intorno alle 10 del mattino, si reco' presso l'abitazione dalla stessa occupata unitamente alla vittima Meredith Kercher, a Romanelli Filomena e a Mezzetti Laura per farsi una doccia e cambiarsi gli abiti.

Successivamente ritorno' a casa del Sollecito dove fece colazione e, dopo aver riferito al fidanzato la strana situazione che aveva notato presso la sua abitazione , si incammino' unitamente allo stesso verso via della Pergola .

Ivi giunti , dopo una breve ispezione dei luoghi, decisero di chiamare i Carabinieri mediante telefonata al 112 che il Sollecito effettuò , la prima alle ore 12,51 e la seconda alle ore 12,54.

Secondo l'ipotesi accusatoria le dette telefonate vennero effettuate solo successivamente all'arrivo della Polizia Postale (intorno alle 12,35) . La circostanza è

stata stigmatizzata sia dal G.I.P. che dal Riesame e posta quale elemento indiziario a carico degli indagati.

Non v'è chi non veda come i filmati relativi alla telecamera n° 7 siano della massima importanza anche per quanto attiene la giornata (ed in particolare la mattinata) del 2 novembre 2007 posto ulteriormente che :

I – Gli stessi sono chiarissimi in relazione alle ore diurne (basta vedere quello già acquisito del 1° novembre relativo alla stessa telecamera);

II – Nelle immagini vengono indicati specificamente il giorno e l'ora dei singoli fotogrammi ;

III – L'unica strada percorribile da via della Pergola a corso Garibaldi (abitazione del Sollecito) è proprio quella inquadrata dalla telecamera in questione di talche', se vero quanto affermato dai due indagati, gli stessi debbono, giocoforza, aver percorso quel tragitto inquadrato ;

IV – Le dette immagini dovrebbero aver ripreso anche l'autovettura della Polizia Postale che, quella mattina, arrivo' sul luogo del delitto con importanti risvolti in merito alla reale successione degli eventi .

E' indubbio che le deposizioni testimoniali sono, per loro stessa natura, sempre imprecise in ordine agli orari indicati dai dichiaranti ed è per questo che i fotogrammi di quella telecamera potrebbero dissipare qualsiasi dubbio od incertezza fornendo agli accadimenti un dato temporale assolutamente esatto e preciso .

Si evidenzia che la presente richiesta è stata oggetto di autonoma istanza ex art. 415

bis, comma 3° c.p.p., presentata al P.M. in data 8 luglio 2008 (all. 1) , istanza respinta dalla Pubblica Accusa sul presupposto che : " le riprese delle telecamere e, in particolare, di quella identificata con il n. 7 sono pressoché inutilizzabili, quindi, inutili ai fini dell'accertamento dei fatti" (all. 3) .

Non ha specificato, però, la Pubblica accusa perché mai le dette riprese sarebbero inutilizzabili (e quindi inutili) posto che tutte le altre relative al 1° novembre 2007 e alle altre telecamere , specialmente per quel che concerne le immagini diurne, sono assolutamente chiare e precise .

2- IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL P.M. IN RELAZIONE ALLE ANALISI DI GENETICA FORENSE

In data 19 giugno 2008 veniva notificato l' avviso di conclusione delle indagini preliminari ; presa visione degli atti depositati , in data 24 giugno 2008, questa difesa (all. 4) , su indicazione del consulente di parte prof. Pascali, richiedeva al P.M. di poter visionare i diagrammi elettroferogrammi in base ai quali era stata stilata la relazione tecnica di genetica forense.

Infatti gli allegati alla relazione della Polizia Scientifica non erano completi di tutti i diagrammi che i consulenti avevano utilizzato per giungere alle relative conclusioni di talché si appalesava indispensabile, a fronte dell'enorme rilevanza nel presente procedimento ed in particolare per la posizione del Sollecito, delle indagini di carattere scientifico, avere un quadro completo della documentazione al fine, anche, di permettere ai Consulenti di parte di effettuare le proprie verifiche in maniera completa

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

e puntuale.

In data 24 giugno 2008 i PP.MM. dichiaravano inammissibile la richiesta poiché "le facoltà di cui all'art. 415 bis c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli" (all. 5) .

Di talche' in data 3 luglio 2008 questa difesa proponeva nuova istanza ex art. 415 bis c.p.p. chiedendo formalmente il compimento di atti di indagine , in particolare l'acquisizione presso i laboratori della Polizia Scientifica di Roma dei Valori Numerici RFU e dei Picchi relativi a tutti i reperti (in particolare , per la posizione del Sollecito, relativi ai reperti n° 36, 123, 124 e 165) o, in alternativa, acquisire dalla medesima Polizia Scientifica CdRom contenente i detti dati grezzi RFU e Picchi (all. 2) .

L'istanza veniva respinta " rilevato che sui grafici della Polizia Scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza" e rilevato , altresì " che a norma dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 415 bis c.p.p. solo la richiesta dell'indagato di essere sottoposto ad interrogatorio vincola il P.M. a procedere all'incombente ma, nella fattispecie, trattasi di richiesta di altro tipo che non obbliga il P.M. a procedere a quanto richiesto " (all. 3) .

Orbene, come ben evidenziato nella nota del Prof. Pascali (che qui si allega – all. 6) la detta documentazione , allo stato mancante, è importantissima per fornire ai dati conclusivi quel valore di certezza necessario in qualsiasi procedimento penale .

Ogni laboratorio di analisi genetica a fini criminalistici produce sempre del proprio lavoro almeno una descrizione documentale costituita da tabelle e grafici .

Nei casi di un'analisi di possibile traccia mista oppure complessa (come è per i reperti

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

di interesse per questa difesa rep. 36, 165 , 123 e 124) il laboratorio deve conservare nel proprio computer (quel computer che interfacciato al sequenziatore automatico genera i dati) i DATI grezzi relativi ai coefficienti in RFU dell'ampiezza dei picchi. Questo è un prerequisito senza il quale ogni interpretazione è sicuramente incontrollabile.

Le conclusioni a cui giunge la Polizia Scientifica sono il frutto di una interpretazione del coacervo di tutti i dati (i cui ferogrammi agli atti costituiscono solo un segmento estrapolato dal sequenziatore) che potrebbe essere solo una delle interpretazioni possibili e, in mancanza di tutti i dati suddetti, non si sa quanto fondata.

In particolare gli atti che tutte le parti processuali debbono avere a disposizione per effettuare i dovuti controlli sono :

- 1- Tabelle BPS (gia' agli atti)
- 2 – **Picchi** (di cui ne mancano la meta')
- 3 – **valori numerici RFU** (completamente mancanti agli atti)

Senza tali dati, a parere del del Prof. Pascali, non è possibile avere ragionevoli convinzioni sui genotipi espressi dai diagrammi e sull'attribuzione delle tracce.

Le esposte richieste, gia' formulate al P.m., ma da questi disattese , vengono in questa sede riproposte in quanto i documenti di cui si chiede l'acquisizione - utilissimi a tutte le parti processuali e, segnatamente, a codesto Giudice per la decisione all'esito dell'Udienza Preliminare - potrebbero non essere piu' acquisibili in futuro perche'

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

cancellati e/o distrutti da coloro che attualmente li detengono (Sipa e Polizia Scientifica) .

In data 27 agosto 2008 la S.V. Ill.ma autorizzava i sottoscritti difensori ad accedere presso l'immobile di via della Pergola n° 7 come da richiesta formulata il precedente 20 agosto 2008 ai sensi dell'art. 391 septies c.p.p.

L'incombente è stato utilissimo in quanto ha permesso alla difesa di prendere diretta contezza dei luoghi in cui sono accaduti i fatti , delle dimensioni dei vari ambienti (importante anche in ordine alla ricostruzione della dinamica del delitto, segnatamente per quanto attiene la prospettata violenta aggressione da parte di uno o piu' persone), della ubicazione degli accessi alla villetta (rilevante anche in merito al movente dell'omicidio e quale utile riscontro alle dichiarazioni dei vari protagonisti della vicenda).

I filmati e le fotografie gia' agli atti purtroppo non forniscono la visione puntuale e completa dei luoghi (segnatamente di carattere dimensionale) ; di contro la diretta visione del teatro dell'omicidio costituirebbe valido ed irrinunciabile incombenza utile a chiarire molti aspetti della vicenda .

Per tutto quanto detto, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma voglia

DISPORRE L'ACQUISIZIONE

a) delle riprese della videocamera n° 7 del circuito interno del parcheggio Sant'Antonio relativamente al giorno 2 novembre 2007 dalle ore 00,00 alle ore 14,00 .

b) dei VALORI NUMERICI RFU e dei PICCHI relativi a tutti i reperti (ed in particolare, per quello che attiene questa difesa, ai reperti nn° 36, 123, 124 e 165) o, in alternativa, acquisire CDROM (certamente in possesso della Polizia Scientifica di Roma) contenente i detti dati grezzi RFU e picchi.

In ogni caso , i sottoscritti,

CHIEDONO

Che la S.V. Ill.ma voglia

DISPORRE sopralluogo presso l'abitazione di via della Pergola n° 7

Si allega :

- 1 – Istanza ex art. 415 bis , comma 3 c.p.p. dell'8 luglio 2008
- 2 – Richiesta ex art. 415 bis, 3° comma, c.p.p. in data 3 luglio 2008
- 3 – Provvedimento PP.MM in data 11 luglio 2008
- 4 – Istanza in data 24 giugno 2008
- 5 – Provvedimento del 24/6/08 in calce ad istanza
- 6 – Note Prof. Pascali

Perugia, 16 settembre 2008

Avv. Luca Maori



Avv. Giulia Bongiorno

